



# COMUNE DI NORBELLO

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 08

del 24.02.2021

**Oggetto:** Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021.

L'anno *duemilaventuno* il giorno *ventiquattro* del mese di *febbraio* alle ore **18.30** nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data **19/02/2021** con avviso prot. n° **684** si è riunito il Consiglio Comunale, , in sessione **ordinaria**, in seduta pubblica di **prima** convocazione, presieduto dal **Dott. Matteo Manca** nella sua qualità di **Sindaco**, con l'intervento dei Sigg.:

Cognome	Nome	Presenti	Assenti
1. Angioni	Giacomo	X	
2. Angiulli	Gianluca	X	
3. Carta	Andrea	X	
4. Deriu	Fabio		X
5. Manca	Eleonora	X	
6. Medde	Fabiana	X	
7. Mele	Fabrizio	X	
8. Mele	Marco		X
9. Mele	Simona	X	
10. Onida	Davide		X
11. Piras	Maria Chiara		X
12. Schirra	Daniela	X	
	<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente, Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto; Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Emanuela Stavole, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Norbello è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Richiamate** le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**Rilevato** che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021;

**Richiamato** l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2020 entro il 31 marzo 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021.*

**Tenuto conto che:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- **Considerato** che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2021 le tariffe 2020, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30/09/2020;

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 marzo 2021 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2021 e i costi determinati per l'anno 2020 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

**Richiamato** inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29.12.2012, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,*

*di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile de Servizio finanziario;

Tutto ciò premesso;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2020, riportate nell'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

COMUNE DI NORBELLO ALLEGATO "A"

Data: 28.10.2020		Elenco tariffe TARI caricate nel 2020		Pag.: 1
Cod	Anno	Descrizione	Importo	Uso
1	2020	Onlus/Non profit, culturali, religiosi, po	2,000000	N.D.
2	2020	magazzini, depositi, senza vendita	4,200000	N.D.
3	2020	abitazioni	0,000000	DOM.
			N.occ. Tariffa	Coeff.
		Tariffa per metro quadrato 0,051000	1 84,200000	0,00
		0,058000	2 79,200000	0,00
		0,062000	3 67,100000	0,00
		0,061000	4 59,100000	0,00
		0,065500	5 56,000000	0,00
		0,059600	6 53,000000	0,00
4	2020	uffici, studi, agenzie, att. sportive ricr	4,050000	N.D.
5	2020	convivenze, collegi, case riposo, caserme	4,620000	N.D.
6	2020	locali artigianali, comm dett. beni non de	4,100000	N.D.
7	2020	market, dett. alimentari, eserc. pubbl., b	10,780000	N.D.
8	2020	abitazioni con un solo occupante o ad uso	0,000000	DOM.
			N.occ. Tariffa	Coeff.
		Tariffa per metro quadrato 0,270000	1 60,100000	0,00
9	2020	Agriturismo	0,820000	DOM.
16	2020	pertinenze	0,520000	DOM.
			N.occ. Tariffa	Coeff.
		Tariffa per metro quadrato 0,131000	1 55,100000	0,00
		0,154000	2 55,100000	0,00
		0,175000	3 47,100000	0,00
		0,189000	4 44,770000	0,00
		0,193500	5 44,760000	0,00
		0,192000	6 43,040000	0,00
101	2020	Musei, biblioteche, scuole, associazioni,	0,940000	N.D.
102	2020	Campeggi, distributori carburanti, impiant	3,650000	N.D.
103	2020	Stabilimenti balneari	2,900000	N.D.
104	2020	Esposizioni, autosaloni	0,970000	N.D.
105	2020	Alberghi con ristorante	2,290000	N.D.
106	2020	Alberghi senza ristorante	1,780000	N.D.
107	2020	Case di cura e riposo	2,150000	N.D.
108	2020	Uffici, agenzie, studi professionali	2,220000	N.D.
109	2020	Banche ed istituti di credito	1,400000	N.D.

C O M U N E   D I   N O R B E L L O

Data: 28.10.2020                      Elenco tariffe TARI caricate nel 2020                      Pag.: 2

Cod	Anno	Descrizione	Importo	Uso
110	2020	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,	2,100000	N.D.
111	2020	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,950000	N.D.
112	2020	Attività artigianali: falegname, fabbro, i	1,980000	N.D.
113	2020	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,600000	N.D.
114	2020	Attività industriali con capannoni di prod	1,620000	N.D.
115	2020	Attività artigianali di produzione beni sp	1,720000	N.D.
116	2020	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	10,000000	N.D.
117	2020	Bar, caffè, pasticceria	8,000000	N.D.
118	2020	Supermercati, panetterie, macellerie, gene	5,250000	N.D.
119	2020	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,000000	N.D.
120	2020	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piz	10,000000	N.D.
121	2020	Discoteche, night club	3,200000	N.D.

- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale

conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2021 e i costi determinati per l'anno 2020;

- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Oristano, nella misura del 5%;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione palese espressa nei modi di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente  
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Emanuela Stavole

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..**

ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

*La Responsabile del Settore*

*Dott.ssa Tania Carta*

ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

*La Responsabile del Settore*

*Dott.ssa Tania Carta*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

*Norbello, li 01/03/2021*

*La Responsabile del Settore 2*

*Dott.ssa Tania Carta*

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

*Norbello li 01/03/2021*

*Il Segretario Comunale*

*Dr.ssa Emanuela Stavole*

*Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo*

*Norbello li 01/03/2021*

*La Responsabile del Settore Finanziario*

*Dott.ssa Tania Carta*